

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 agosto 2025

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.06). (25A04662)

(GU n.195 del 23-8-2025)

IL DIRETTORE GENERALE servizi di vigilanza

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 26 maggio 2025 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 31 maggio 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», e in particolare l'art. 25, concernente la istituzione della qualifica di «impresa culturale e creativa»;

Visto inoltre il successivo comma 8 del medesimo art. 25, ove si stabilisce l'istituzione nel registro delle imprese di una «sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative»;

Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, del 25 ottobre 2024, recante «Modalita' e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206», pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura in data 17 gennaio 2025;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del decreto, a mente del quale «con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy sono disciplinati gli adempimenti per l'iscrizione

nella sezione speciale, sono definite le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze e per l'operativita' della sezione speciale»;

Visto il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2025;

Considerata la necessita' di introdurre le modifiche delle specifiche tecniche volte a dare attuazione alla disciplina normativa e regolamentare sopra richiamata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze- delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 26 maggio 2025, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 30 settembre 2025.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche e' eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione www.mimit.gov.it

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 7 agosto 2025

Il direttore generale: Donato

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.06

Data efficacia: 30 settembre 2025

Le variazioni riguardano:

A. introduzione nuovo riquadro «IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» all'interno del modulo S5 sezione B di modifica dell'attivita' e all'interno del modulo I2;

B. introduzione nuova tabella ICC - Impresa culturale e creativa;

C. Nuovi controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica;

D. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione dei moduli S5 e I2.

A. Introduzione nuovo riquadro «IMPRESA CULTURALE E CREATIVA»

Parte di provvedimento in formato grafico

B. Introduzione nuova tabella ICC - Impresa culturale e creativa

Parte di provvedimento in formato grafico

C. Nuovi controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica

Premessa

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o piu' errori, la spedizione non andra' a buon fine e il sistema ne dara' informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sara' recapitata all'Ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

L'elenco integrale di tutti i controlli vigenti alla data di efficacia della presente versione di specifiche tecniche sono pubblicati, come da decreto, sul sito istituzionale del MIMIT.

Ogni pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 versione 7.06 e successive.

Di seguito si rappresenta il dettaglio degli interventi.

Controlli applicati al nuovo riquadro «impresa culturale e creativa»:

1. Per il modulo S5 la compilazione del riquadro «BS / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» e' ammessa esclusivamente:

a. in caso di modulo S5 «base», altrimenti vietato;

b. se valorizzati i soli riquadri «A / ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA» e «TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA» uguale a «MODIFICA dell'attivita'», altrimenti vietato.

2. Per il modulo I2 la compilazione del riquadro «35 / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» e' ammessa esclusivamente:

a. se valorizzato il solo riquadro «A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA», altrimenti vietato.

3. Per entrambi i moduli si applicano anche i seguenti controlli:

a. se valorizzato il riquadro «IMPRESA CULTURALE E CREATIVA» dei rispettivi moduli, allora e' vietato allegare il modulo UL, INT/p, INT/AA.

Controlli applicati all'adempimento di iscrizione in sezione speciale impresa culturale e creativa

4. Per le imprese iscritte nel registro delle imprese:

a. l'attivita' prevalente deve essere gia' stata iscritta al RI/REA;

b. il codice ATECO riferito all'attivita' prevalente deve essere presente all'interno della lista di codici ATECO di cui all'allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024;

c. qualora, nell'allegato di cui al punto 4.b, il codice ATECO preveda lo svolgimento dell'attivita' in forma artigiana, allora il codice ATECO dell'attivita' prevalente deve corrispondere al codice ateco dell'attivita' artigiana dichiarata nel RI/REA;

5. Per gli Enti iscritti solo al REA;

a. l'attivita' economica deve esse gia' iscritta al REA;

b. il codice ATECO riferito all'attivita' economica deve essere presente all'interno della lista di codici ATECO di cui all'allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024.

D. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione dei moduli S5 e I2.

MODULO S5

Inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale di societa', ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E., ed altri soggetti giuridici; attivita' dell'impresa

AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

Societa' semplice

Societa' in nome collettivo

Societa' in accomandita semplice

Societa' a responsabilita' limitata

Societa' per azioni

Societa' in accomandita per azioni

Societa' cooperativa

Consorzio con attivita' esterna

Societa' consortile

Societa' tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n.

96/2001

Ente pubblico economico

G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico

Societa' estera con sede amministrativa o oggetto principale dell'attivita' in Italia

Associazione ed altro ente od organismo che esercita in via prevalente attivita' economica in forma d'impresa: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo S1 perche' l'esercizio dell'attivita' economica costituisce presupposto per l'iscrizione nel R.I..

Azienda speciale e consorzio previsti dal decreto legislativo n. 267/2000

Societa' europea

Societa' cooperativa europea

Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/06

Societa' tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013

Societa' di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013

Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica

Soggetti collettivi che si iscrivono solo al R.E.A.: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo R Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzerà il termine impresa o societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate.

Finalita' del modulo

Il modulo S5 va utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attivita' (agricola e non agricola) esercitata nella sede legale dell'impresa.

Il modulo va utilizzato anche per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attivita' prevalente dell'impresa, tenendo conto dell'attivita' esercitata nella sede legale ed in tutte le localizzazioni (sedi

secondarie/unita' locali) dell'impresa, sia nella provincia della sede legale che nelle altre province.

Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) della societa' nella sezione speciale del R.I. quale imprenditore agricolo, che coincide con l'avvio o la cessazione dell'attivita' agricola.

Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) dell'organizzazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modifica e della cessazione dell'attivita' di soggetti che utilizzano il modulo R.

Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia della nomina, modifica e cessazione di persone aventi altre cariche e qualifiche R.E.A. allegando il modulo Intercalare P compilato al riquadro 7: cio' vale nel caso in cui la pratica non preveda la compilazione di altri moduli cui allegare l'Intercalare P.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

E' quello della sede legale dell'impresa.

Le societa' estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sugli amministratori, sui liquidatori, sui soci, ecc.

Questo modulo, qualora sia utilizzato al fine di richiedere l'iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, o nell'apposita sezione delle imprese sociali, e' soggetto ad imposta di bollo, salvo che non sia allegato ad altro modulo (es. al modulo S1 in fase di iscrizione a seguito di costituzione della societa') che gia' sconta l'imposta di bollo.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA

Solo per le societa' gia' iscritte vanno indicati la sigla provincia della posizione ed il relativo numero R.E.A.

TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA

Va barrata la casella relativa al tipo di domanda o di denuncia che s'intende effettuare e va indicato se riguarda:

l'inizio della prima attivita' esercitata nella sede e/o la denuncia di inizio dell'attivita' prevalente dell'impresa (si veda il riquadro D1/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA);

la modifica dell'attivita' esercitata nella sede e/o la denuncia di modifica dell'attivita' prevalente dell'impresa (si veda il riquadro BC/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA);

la cessazione di ogni attivita' esercitata nella sede e/o la denuncia di cessazione totale dell'attivita' dell'impresa. La cessazione dell'attivita' esercitata presso eventuali localizzazioni va denunciata con il modulo UL presentato agli uffici R.I. territorialmente competenti.

Sono previste due sezioni:

Sezione A

Tale sezione serve per la denuncia di inizio dell'attivita' nella sede legale, per la denuncia di inizio dell'attivita' prevalente dell'impresa, per la domanda di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo e per la domanda di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali;

Sezione B

Tale sezione serve per la denuncia di modifica dell'attivita' svolta nella sede legale, per la denuncia di modifica dell'attivita' prevalente svolta dall'impresa, per la denuncia di modifica dell'attivita' agricola svolta dall'impresa, nonche' per la denuncia di cessazione di tutta

l'attivita' svolta nella sede e/o dall'impresa, per la domanda di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo, per la domanda di iscrizione o di cancellazione nell'apposita sezione delle imprese sociali o per la domanda di iscrizione o di cancellazione nell'apposita sezione delle imprese culturali e creative (ICC).

ATTIVITA'

Con riguardo ai riquadri relativi all'attivita' economica esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attivita' primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attivita' indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalita' afferente all'intermediazione (ad esempio: Vendita in modalita' ambulante, attivita' di mediatori, etc.) e' importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalita' utilizzando le descrizioni standard di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attivita' di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attivita' di mediatori
INT	PA	Attivita' di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalita' ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni standard sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attivita' economica:

Attivita' di mediatori di immobili;

Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

Minimercati ortofrutticoli.

Sezione A: INIZIO DELL'ATTIVITA'

A1/ INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata l'insegna della sede solo se identificativa del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «bar, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). In caso contrario il riquadro non va compilato.

A2/ ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE

Va indicato:

- la data di inizio attivita' presso la sede;
- la descrizione dell'attivita' primaria;
- l'eventuale descrizione dell'attivita' secondaria.

Va indicata l'attivita' effettivamente esercitata, non quella che la societa' intende iniziare o l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

Nel caso in cui l'attivita' esercitata nella sede sia la prima attivita' denunciata dall'impresa, si compili anche il riquadro D1/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA ed il riquadro DATA, INIZIO ATTIVITA' IMPRESA. In ogni caso va dichiarata l'attivita' prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attivita' esercitata nella sede.

AA/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attivita' agricola viene svolta in localita' diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unita' locale, ma l'attivita' va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo, nonche' nel caso in cui l'attivita' agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va compilato il riquadro AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO.

D1/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA

Deve essere indicata l'attivita' economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o piu' attivita', quella ritenuta prevalente tra tutte le attivita' effettivamente iniziata sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attivita'. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo al criterio del volume d'affari.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

E' possibile dichiarare categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attivita', prodotti e servizi dell'impresa, cosi' come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di Imprenditore Agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo.

In questo caso specifico l'istanza e' soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo (ad es. al modulo 51, in fase di iscrizione conseguente alla costituzione della societa') che gia' sconta l'imposta di bollo.

Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data

dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'impresa agricola che ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola.

Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99/2004, che abbiano i requisiti dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «societa' agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.

AD/ LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nonche' il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA

Riportare la data di inizio della prima attivita' in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione.

A4/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.).

Se si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

A5/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va

compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di comunicazione unica.

A6/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri A2 e AA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

A7/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC).

AC/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (decreto legislativo n. 114/1998)

Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

AL/ IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo n. 155/2006)

Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilita' sociale prodotti o scambiati nei settori previsti.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attivita' d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosita' (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attivita' economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

SEZIONE B: MODIFICA DELL'ATTIVITA'

B1/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Va barrata la casella relativa per indicare se presso la sede e' stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se e' stata assunta una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna va indicata solo se identificativa del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «sede centrale», ecc.)

B2/ VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui

la modifica si e' verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attivita' esercitata (inizio di una nuova attivita', sospensione totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, cessazione parziale di attivita' precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attivita' oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attivita' risultante. Nella denuncia dell'attivita' svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro A2.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

Il riquadro B2 può essere compilato anche in più di una delle sue parti, denunciando contestualmente, per esempio, l'inizio di un'attivita' non agricola nella sede e la cessazione di parte dell'attivita' già esercitata nella sede.

Per gli enti pubblici economici e per le associazioni esercenti attivita' economica in via prevalente la cessazione di ogni attivita' comporta, oltre alla cancellazione dell'attivita' dal R.E.A., anche la cancellazione dal R.I., che va richiesta con il modulo S3.

BA/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA

Va indicata la data in cui la variazione è avvenuta.

Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attivita' agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute.

Nella denuncia dell'attivita' svolta vanno rispettati i criteri già indicati al riquadro AA.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

BC/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei quadri B2 o BA di questo modulo S5 oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, è variata l'attivita' prevalente esercitata dalla società o altro soggetto, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.

Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

Deve essere indicata la nuova attivita' attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

E' possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attivita', prodotti e servizi dell'impresa, così come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

BB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di Imprenditore Agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo.

In questo caso specifico l'istanza è soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo che già sconta l'imposta di bollo.

Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione».

Si vedano le indicazioni riportate al riquadro AB.

BD/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa

agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attivita' dell'impresa.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

B10/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede legale, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.), ove detto numero risulti variato rispetto a precedenti denunce.

Se si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa puo' aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento.

B4/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri B2 e BA.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

Si vedano le indicazioni riportate al riquadro A5.

Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a

C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica.

B5/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri B2 e BA.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

B6/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19.

Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC).

B9/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (decreto legislativo n. 114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

BL/ IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo n. 155/2006)

Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese, o per la modifica dei dati già dichiarati.

Al fine della richiesta di iscrizione, oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilita' sociale prodotti o scambiati nei settori previsti.

In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attivita' d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosita' (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa).

Vanno inoltre indicati i codici di attivita' economiche secondo la classificazione ICPN0, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

BS/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

Il riquadro va utilizzato esclusivamente per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa culturale e creativa nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, e' possibile richiedere l'aggiunta della dicitura «impresa culturale e creativa» oppure «ICC» alla denominazione sociale come previsto dal decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024. Qualora si renda necessario variare o aggiornare l'intera denominazione già risultante dal RI/REA, e' necessario utilizzare gli appositi riquadri relativi alla denominazione previsti nei vari moduli e con adempimento separato.

In caso di ente iscritto al REA, ai fini dell'iscrizione alla sezione speciale con la qualifica di impresa culturale e creativa, e' necessario che l'ente medesimo abbia già iscritto nel REA un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.

La richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici previsti dalle derivanti normative applicabili. Nel caso in cui, dalla richiesta di iscrizione in sezione speciale con contestuale aggiunta della dicitura nella denominazione sociale alla richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione, non siano intercorse ulteriori modifiche alla denominazione con adempimenti separati, la cancellazione volontaria dalla sezione comporta anche la cancellazione d'ufficio della dicitura comunicata in sede di iscrizione.

Ad eccezione della cancellazione volontaria dalla sezione, il riquadro prevede l'attestazione del possesso dei requisiti attraverso la valorizzazione dell'apposito campo obbligatorio.

La richiesta di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo, non e' quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo, ne' l'allegazione di altri moduli o di documenti.

C3/ CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE QUALIFICA IMPRENDITORI AGRICOLI

Il riquadro va compilato dalle societa' o altri soggetti che intendono cancellarsi quali imprenditori agricoli dalla sezione speciale in quanto hanno cessato o ceduto tutta l'attivita' agricola.

la prima casella va barrata se il motivo della cancellazione e' la cessazione di ogni attivita' agricola;

la seconda casella va barrata se il motivo della cancellazione e' invece costituito dalla cessione dell'intero complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.);

la terza casella va barrata se il motivo della cancellazione e' dovuto ad una causa diversa da quelle sopra indicate.

In tutti i casi va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta e specificata la «causale cessazione» scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA CAUSALI DI CESSAZIONE» (CRD).

FIRMA

Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (amministratore, socio, rappresentante legale, institore, ecc.). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.

In caso di compilazione del riquadro BS/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA il firmatario e' il rappresentante legale.

MODULO I2

Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di persona fisica dall'apposita sezione REA

AVVERTENZE GENERALI

Il modulo e' assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modulo

Le persone fisiche che esercitano un'attivita' economica con caratteristiche di:

imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attivita' ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 del codice civile;

piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 del codice civile;

coltivatore diretto di cui all'art. 2083 del codice civile;

imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 del codice civile;
oppure:

persona fisica richiedente modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione REA di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010.

Per le relative definizioni si vedano le istruzioni al modulo I1.

Finalita' del modulo

Il modulo I2 va utilizzato per:

1. richiedere l'iscrizione nel R.I. (sezione ordinaria o sezione speciale) delle modificazioni relative ai dati generali dell'impresa individuale;
2. richiedere una modifica nell'inquadramento delle imprese individuali nelle diverse sezioni del R.I.;
3. richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal R.I.;
4. denunciare al R.E.A. la modifica dei dati economici ed amministrativi;
5. richiedere l'iscrizione nel R.I. a seguito del trasferimento da altra provincia della sede d'impresa. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del R.I. di provenienza;
6. richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' artigiane o commerciali istituita presso l'INPS;
7. comunicazione del curatore (art. 29 decreto legge n. 78/2010);
8. stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese;
9. passaggio dalle sezioni del R.I. all'apposita sezione REA per i soggetti che cessano l'attivita' di mediazione, di agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo; e viceversa per coloro che, in possesso dei requisiti abilitanti, inizino un'attivita' d'impresa.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

E' quello della sede principale dell'imprenditore o di residenza della persona fisica.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore, o sulla persona fisica richiedente le modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione REA.

I termini «titolare» ed «impresa» (ed analoghi) nel seguito hanno la valenza anche di «persona fisica», ove ne ricorrono i presupposti, per le informazioni dell'apposita sezione del REA.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

Vanno indicati il numero R.E.A. e la provincia presso la quale l'imprenditore e' iscritto.

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Il presente riquadro va utilizzato per indicare gli estremi del contratto di rete cui l'impresa eventualmente partecipi, nonche' per indicare gli estremi di altre tipologie di atti rispetto ai quali siano previsti dalla legge adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese.

Vanno indicati:

il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente);

la data dell'atto;

il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale);

la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente);

la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica.

ATTIVITA'

Con riguardo ai riquadri relativi all'attivita' economica

esercitata che prevedono campi specifici per la descrizione dell'attivita' primaria, secondaria e prevalente, qualora l'attivita' indicata preveda lo svolgimento attraverso un apposito canale di vendita o modalita' afferente all'intermediazione (ad esempio: Vendita in modalita' ambulante, attivita' di mediatori, etc.) e' importante aver cura di esplicitare all'interno della descrizione fornita l'eventuale canale di vendita/modalita' utilizzando le descrizioni standard di seguito riportate:

Ambito*	Identificativo	Descrizione
INT	AC	Attivita' di agente e rappresentante di commercio
INT	MD	Attivita' di mediatori
INT	PA	Attivita' di procacciatore d'affari
COM	IP	Ipermercati
COM	SU	Supermercati
COM	DI	Discount
COM	MN	Minimercati
COM	GM	Grandi magazzini
COM	AM	Vendita in modalita' ambulante
COM	TV	Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili
COM	PP	Vendita mediante dimostratore (porta a porta)
COM	DA	Vendita mediante distributori automatici

* INT=Intermediazione; COM=Commercio

Di seguito sono forniti alcuni esempi per un corretto utilizzo delle descrizioni standard sopra indicate all'interno dei campi descrittivi dell'attivita' economica:

attivita' di mediatori di immobili;

vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili di casalinghi, suppellettili e forniture per ufficio;

minimercati ortofrutticoli.

16/ VARIAZIONE SEZIONI / QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE

Il riquadro va compilato:

A. nel caso di semplice trasferimento di sezione (ad esempio, un soggetto gia' piccolo imprenditore commerciale che si qualifica imprenditore commerciale): in tal caso va indicata la data dell'evento richiedendo l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla precedente sezione;

B. quando, a seguito delle modifiche relative all'attivita', un soggetto iscritto nella sezione speciale acquisisce un'ulteriore qualifica della medesima sezione (ad esempio, un piccolo imprenditore

commerciale che inizi anche un'attivita' agricola e che, conseguentemente, chiede di essere iscritto quale imprenditore agricolo); in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e le ulteriori qualificazioni per le quali l'imprenditore chiede di essere iscritto a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrera' la casella «quale imprenditore agricolo»);

C. quando, a seguito delle modifiche relative all'attivita', un soggetto deve essere cancellato per una determinata qualifica dalla sezione speciale (ad esempio, una persona che e' piccolo imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo e cessi l'attivita' agricola e quindi chiede di essere cancellato quale imprenditore agricolo): in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e la qualifica con riferimento alla quale l'imprenditore chiede di essere cancellato dalla sezione a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrera' soltanto la casella «quale imprenditore agricolo»);

D. quando un soggetto iscritto nell'apposita sezione del REA inizi un'attivita' d'impresa, o viceversa quando cessando l'attivita' d'impresa chieda l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.

Va indicata la tipologia DI=DITTA INDIVIDUALE, oppure PF=PERSONA FISICA per i soli soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA.

1/ NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI

Vanno indicate eventuali rettifiche dei dati anagrafici dell'imprenditore, del codice fiscale e partita IVA.

2/ RESIDENZA ANAGRAFICA

Va indicata la data in cui la modifica si e' verificata e la nuova residenza del titolare, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

3/ LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE

Va compilato solo se viene modificata la capacita' giuridica dell'imprenditore.

Vanno indicati la data in cui e' avvenuta la modifica dello stato giuridico (attribuzione o cessazione) e il tipo di stato giuridico tra quelli previsti.

Nel caso di attribuzione di un determinato stato giuridico va indicato il cognome e il nome del rappresentante d'incapace (es. tutore dell'interdetto, curatore dell'inabilitato, ecc.) allegando l'Intercalare P, con tutti i dati relativi al rappresentante.

4/ NUOVA DITTA

Va indicata la data in cui l'imprenditore ha deciso la modifica, nonche' la nuova denominazione assunta dall'impresa individuale.

La ditta e' costituita o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia, seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare.

Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione.

5/ INDIRIZZO DELLA SEDE

Vanno indicati la data in cui e' avvenuto il trasferimento ed il nuovo indirizzo della sede dell'impresa, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Qualora la sede precedente sia divenuta una unita' locale, tale modifica va denunciata compilando un allegato modulo UL.

Se presso il nuovo indirizzo della sede era gia' ubicata un'unita' locale della stessa impresa, le modificazioni vanno denunciate compilando un allegato modulo UL.

Nel caso di impresa esercente in tutto o in parte attivita' agricola, per l'individuazione della sede principale dell'impresa si dovrà far riferimento in generale a quanto indicato nella «denuncia di variazione dati» presso l'ufficio I.V.A. competente.

Nel caso di impresa esercente attivita' non agricola si dovrà

invece far riferimento, per l'individuazione della sede principale in generale al luogo dove viene effettivamente svolta l'attivita'.

Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di telefax, l'eventuale sito internet e l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa.

Va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, come previsto dalla vigente normativa.

In caso di trasferimento della sede da altra provincia si deve compilare anche il riquadro 29.

6/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Va specificato se e' stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se e' stata adottata una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale, e quindi diversa dalla ditta e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.).

7/ VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE

Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si e' verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attivita' esercitata (inizio di una nuova attivita', sospensione totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, cessazione parziale di attivita' precedentemente denunciata), dovrà essere integralmente riportata l'attivita' oggetto della variazione.

A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attivita' risultante. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

In ogni caso va dichiarata l'attivita' prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attivita' esercitata nella sede.

7B/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all'impresa.

Se l'attivita' agricola viene svolta in localita' diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unita' locale, ma l'attivita' va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo va compilato il riquadro 16; nel caso in cui l'attivita' agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va anche compilato il riquadro 9B/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE.

Se trattasi di cessazione di una delle attivita' agricole, va indicata l'attivita' che e' cessata. Se e' cessata tutta l'attivita' agricola precedentemente esercitata, e questa era l'unica attivita', non si compila questo riquadro, ma il successivo riquadro 15.

Nel caso in cui l'impresa agricola eserciti anche una attivita' non agricola, e cessi soltanto quella agricola, oltre al presente riquadro va compilato il riquadro 16 per la cancellazione dalla sezione speciale e non il riquadro 15.

Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attivita' agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute.

Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

9/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA

Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei riquadri 7 o 7B di questo modulo I2, oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, e' variata l'attivita'

prevalente esercitata dall'impresa, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata.

Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

Deve essere indicata la nuova attivita' attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitata dall'impresa, nonche' la data in cui la variazione e' avvenuta. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11.

E' possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attivita', prodotti e servizi dell'impresa, cosi' come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici.

9B/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato il campo «data dichiarazione».

Tale dichiarazione va compilata solo dall'imprenditore agricolo che, a decorrere da una certa data, ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale.

11/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri 7 e 7B.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando

previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato.

Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella.

Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede.

I mediatori occasionali devono inserire la data di cessazione dell'attivita' occasionale nel riquadro dell'attivita' prevalente.

Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica.

12/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri 7 e 7B.

Vanno compilati i campi interessati, riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento.

13/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990.

Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC).

19/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (decreto legislativo n.114/1998)

Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare).

20/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI

ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attivita' dell'impresa.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale.

Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto.

21/ ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Questo riquadro va compilato per descrivere le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attivita' dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attivita' di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfectatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 11/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI.

15/ CANCELLAZIONE

Vanno indicati la data di effettiva cessazione di ogni attivita' e il motivo della cancellazione. Qualora la cancellazione venga richiesta per un motivo non previsto dal riquadro, si compila il campo «Altro motivo».

Nel caso in cui la cancellazione sia richiesta a seguito di cessazione di ogni attivita' nella provincia e contestuale cessione dell'unica azienda, va compilato anche il successivo riquadro 17.

Non si devono presentare adempimenti di cancellazione delle localizzazioni fuori provincia in quanto provvede a cio' l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa.

17/ SOGGETTO SUBENTRANTE

Il riquadro va compilato quando vi e' stata la cessione di tutta l'attivita' d'impresa ed e' chiesta la contestuale cancellazione dal R.I..

Del soggetto subentrante vanno indicati: la denominazione, il codice fiscale, ed il titolo del subentro (es. vendita, affitto, donazione, successione ereditaria, ecc.).

29/ TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

Va indicata la sigla Provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A.

Nel caso di trasferimento di sede da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. nella provincia della precedente sede cessa ogni attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'»;

2. la precedente sede viene trasformata in una localizzazione dell'impresa:

non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessita' di allegare Intercalare P), presso la Camera di Commercio di provenienza.

3. qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella Provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio di provenienza;

4. nella Provincia di destinazione sono già presenti una o più localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione già dichiarata, questa dovrà essere cessata allegando un modulo U.L.

Il trasferimento della sede può comportare:

A. l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede, riportato nel riquadro 5 del presente modulo;

B. la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati.

Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati Intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica.

Per la denuncia di inizio attività presso la nuova sede vanno comunque compilati gli appositi riquadri (vedi relative istruzioni). Si ricorda che sia le attività libere che quelle soggette a SCIA o autorizzazione, vanno denunciate presso la nuova sede.

30/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i «collaboratori familiari», nel caso in cui tale numero sia variato rispetto a precedenti denunce.

Se si esercita un'attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa può aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento.

31/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

Il riquadro prevede una tabella di tipologie di atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito non previsti nei riquadri precedenti. La selezione di un tipo di informazione richiede l'immissione dei relativi dati descrittivi. Per casistiche non espressamente codificate è possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. Per le casistiche si veda la tabella ATF.

In questo riquadro sono anche disponibili le informazioni per gli adempimenti relativi all'alternanza scuola-lavoro (di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, commi da 41 a 43). Sono previsti appositi codici per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale alternanza scuola-lavoro, per dichiarare il numero di studenti ammissibili, i periodi nei quali svolgere l'attività di alternanza, i rapporti con altri operatori nell'ambito dei percorsi di alternanza.

10/COMUNICAZIONE CURATORE (Art. 29 decreto-legge n. 78/2010)

Il riquadro va compilato dal curatore che abbia già iscritto l'accettazione della carica o che la effettui contestualmente al presente adempimento, allegando alla pratica apposito INT P. Vanno indicati gli estremi del provvedimento, il Tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, luogo e data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità.

L'informazione viene trasferita agli altri Enti nell'ambito della Comunicazione Unica, fermo restando la necessità di compilazione degli adempimenti allo stato previsti da ogni singolo Ente.

32/RETI DI IMPRESE

Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, è obbligatorio indicare nel riquadro «B/ESTREMI DELL'ATTO» il numero di registrazione ed il numero di repertorio.

Si deve utilizzare il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE.

Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzerà la sigla provincia e il numero rea dell'impresa di riferimento del contratto.

I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni.

Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il codice fiscale del contratto.

Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio, per iscrizione di un nuovo contratto di rete i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto); per altre comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza).

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica «impresa di riferimento» per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

L'«impresa di riferimento» non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio.

La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad esempio per imprese nuove aderenti o che recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati.

L'impresa di riferimento utilizzerà il codice A della tabella CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed il codice D per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno il codice B della medesima tabella per l'iscrizione di un nuovo contratto.

Pertanto, i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalità di assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento.

Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, queste vanno riportate nel riquadro «Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito» con il codice 025=CONTRATTI DI RETE.

Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura «assente».

Nel caso il contratto preveda una data certa di scadenza, va

compilato il relativo campo; anche le informazioni relative all'organo comune e al fondo patrimoniale vanno compilate, se presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento.

Per tutti i testi descrittivi si richiede di riportare le informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale attribuzione del codice fiscale dovranno essere comunicate, solo da parte dell'impresa di riferimento, appena disponibili.

Solo l'impresa di riferimento deve fornire, per ognuna delle imprese partecipanti al contratto di rete, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento. Tali informazioni vanno fornite al momento della prima iscrizione del contratto di rete (codice A) e ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti per nuove adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D). Le altre imprese compileranno esclusivamente i dati relativi all'impresa di riferimento. In ogni caso alla scadenza del contratto (codice G), o quando intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice D), deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica solo da parte dell'impresa di riferimento.

Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presenterà un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento.

Ai fini del registro delle imprese, ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuerà l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B.

Nel caso in cui il contratto venisse trasformato in contratto con soggettività giuridica, iscrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettività giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma standard, deve presentare una pratica di chiusura del precedente contratto (codice G).

35/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

Il riquadro va utilizzato esclusivamente per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa culturale e creativa nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile richiedere l'aggiunta della dicitura «impresa culturale e creativa» oppure «ICC» alla denominazione sociale come previsto dal decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024. Qualora si renda necessario variare o aggiornare l'intera denominazione già risultante dal RI/REA, è necessario utilizzare l'apposito riquadro relativo alla denominazione e con adempimento separato.

La richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici previsti dalle derivanti normative applicabili. Nel caso in cui, dalla richiesta di iscrizione in sezione speciale con contestuale aggiunta della dicitura nella denominazione sociale alla richiesta di cancellazione volontaria dalla sezione, non siano intercorse ulteriori modifiche alla denominazione con adempimenti separati, la cancellazione volontaria dalla sezione comporta anche la cancellazione d'ufficio della dicitura comunicata in sede di iscrizione.

Ad eccezione della cancellazione volontaria dalla sezione, il riquadro prevede l'attestazione del possesso dei requisiti attraverso la valorizzazione dell'apposito campo obbligatorio.

La richiesta di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo, non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo, né l'allegazione di altri moduli o di documenti.

AB/ DATI ARTIGIANI

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attivita' artigiane istituita presso l'INPS.

Si veda anche il punto 6 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attivita' artigiane a partire dalla data indicata.

La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

AC/ INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza) nella gestione degli esercenti attivita' commerciali.

Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione o per modificare la posizione già esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa.

La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione dara' origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria.

Iscrizione

Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attivita' con abitualita' e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti ex lege n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attivita' indicata nell'apposito campo.

Non iscrizione

Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti :

1. svolge una attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso e' tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attivita' lavorativa;

2. e' esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attivita' lavorativa;

3. e' iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o Cassa di ordine professionale;

4. e' già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti.

In tale caso e' tenuto ad indicare il codice azienda INPS.

Cancellazione

Il campo dovrà essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attivita' o qualora non sussistano più i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996. Il dichiarante si

trova quindi nelle seguenti condizioni :

cessa di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;

cambia attivita' e la nuova attivita' non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non e' pertanto assicurabile nella gestione commercianti;

non svolge piu' con carattere di abitualita' e prevalenza l'attivita' che ha dato luogo all'iscrizione.

Prosecuzione

Qualora il titolare prosegua, senza soluzione di continuita', un'attivita' lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovrà essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attivita'.

Qualora l'attivita' del titolare prosegua in un'azienda operante in una Provincia diversa da quella dell'azienda per la quale e' stata presentata la cessazione, sara' attribuito un nuovo codice azienda INPS.

Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.

La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

FIRMA

Il modulo va firmato dal titolare, o dal procuratore, se previsto. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.

In caso di compilazione del riquadro 35/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA il firmatario e' il titolare.